



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'ORSI	GABRIELLA MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FARANDA	PIETRO VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6762/2016
depositato il 06/12/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2016/ORA00016 REGISTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n. 6763/2016
depositato il 06/12/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2016/ORA00016 REGISTRO 2013
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 6762/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/05/2017 ore 09:30

N°

3639

PRONUNCIATA IL:

9 MAG 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 MAG 2017

Il Segretario

Luca...



(segue)

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 6762/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/05/2017 ore 09:30



RICORSI RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA

R.G.R. 6762/2016

Ricorso avverso **avviso di liquidazione n. 2016/ORA00016**, emesso dalla _____ di Milano notificato in data 10 novembre 2016, con il quale l'ufficio delle entrate pretendeva il pagamento, a'sensi dell'art. 20 del D.P.R. 131/86 di €. 719.664,00.=, oltre interessi, determinato applicando l'aliquota del 3% alla base imponibile di €. 24.000.000,00.=, a seguito di conferimento e successiva cessione d'azienda.

* * *

R.G.R. 6763/2016

Ricorso avverso **avviso di liquidazione n. 2016/ORA00016**, emesso dalla _____ di Milano notificato in data 14 novembre 2016, con il quale l'ufficio delle entrate pretendeva il pagamento, a'sensi dell'art. 20 del D.P.R. 131/86 di €. 719.664,00.=, oltre interessi, determinato applicando l'aliquota del 3% alla base imponibile di €. 24.000.000,00.=, a seguito di conferimento e successiva cessione d'azienda.

* * *

Con autonomi ricorsi depositati entrambi il 6 dicembre 2016, le società ricorrenti, co-obbligate in solido, ovvero la _____ (dante causa) e la _____ (avente causa) impugnavano l'atto in epigrafe deducendone diversi motivi di illegittimità. La controversia traeva origine dall'atto registrato il 5 dicembre 2013 nel quale la _____ conferiva alla neo costituita _____ un ramo d'azienda. Con successiva scrittura privata autenticata in data 19 dicembre 2013 _____ cedeva alla _____ l'intera quota di partecipazione detenuta nella società veicolo _____ al prezzo di €. 24.000.000,00.=. Nel corso del 2016 l'ufficio inviava alle società in parola un invito a comparire con il quale veniva chiesta l'esibizione della documentazione utile alla ricostruzione dell'operazione posta in essere. Le società ottemperavano dando contezza delle ragioni sottese alla scelta di tale "strada" ma l'ufficio notificava comunque gli avvisi *de quibus*. Negli avvisi impugnati si leggeva che "... visto il breve lasso di tempo intercorso fra le operazioni sussisterebbe un collegamento negoziale tra il conferimento del ramo d'azienda e la cessione dell'intero capitale sociale che permetterebbe di ricostruire l'operazione in termini unitari di una cessione di ramo d'azienda ...". Premetteva che le ragioni per le quali le ricorrenti avevano agito come sopra dedotto, ovvero evitando una integrazione diretta delle due società, promanavano da considerazioni di ordine strategico; dei diversi profili produttivi e industriali delle società



partecipanti; della diversità intrinseca dei prodotti offerti ma anche dalla differente tipologia di clientela che servivano e dalla diversità dei rapporti intercorrenti con i dipendenti delle stesse. In altre parole, seguitavano le società, le stesse avevano più interessi specifici affinché i business rimanessero separati e distinti. Ancora le società enucleavano altre ragioni rispetto a quelle sopra addotte, tra le quali si annoverano complicazioni di tipo legale, gestionale ed organizzativo. Più precisamente l'acquisto della partecipazione in _____ aveva consentito alla _____ di accedere ad un regime di limitazione della responsabilità nei confronti dei creditori che sarebbe stato del tutto differente in caso di acquisto del ramo d'azienda (ex art. 2556 e ss. c.c.): aveva consentito il mantenimento dei valori contabili e fiscali degli asset oggetto di trasferimento; aveva consentito una maggiore garanzia circa l'individuazione dei beni oggetto del trasferimento e la loro valorizzazione grazie alla perizia di stima ex art. 2343 c.c., ecc.. Ancora adducevano come la cessione della partecipazione, dal punto di vista della imposizione diretta, aveva consentito alla _____ di accedere al regime della *Participation Exemption (PEX)* ex art. 87 TUIR e, quindi, di negoziare un prezzo di cessione inferiore, ecc.. In altre parole, le società insistevano nell'affermare che il perseguimento degli scopi prefissi di natura extrafiscale (economiche, amministrative, di business e legali), era possibile soltanto attraverso lo strumento giuridico utilizzato. Concludevano le premesse statuendo che la società _____ non è mai stata incorporata da _____ o integrata in altre società del gruppo. Eccepivano l'infondato rilievo contenuto nell'avviso impugnato che sostanzialmente si estrinsecava nella considerazione che gli atti disgiunti sopra descritti, fossero da ricollegare - a'sensi dell'art. 20 del D.P.R. 131/86 - ad un unico negozio giuridico nel quale sussisteva un collegamento negoziale che permetteva di ricostruire in termini unitari la cessione d'azienda effettuata. Tale ragionamento dell'ufficio poggiava sulla considerazione che la maggiore attenzione doveva essere posta nella sostanza dell'operazione, sulla base dell'effetto economico finale che si era prodotto, ovvero, vale a dire, la cessione d'azienda. Le società ricorrenti seguitavano nell'offrire una chiave di lettura della motivazione dell'avviso che, a loro dire, era lontana dalle conclusioni ritraibili ad una prima lettura dello stesso. Infatti, seguitavano nell'affermare che l'ufficio aveva fondato l'avviso impugnato, esclusivamente sull'interpretazione dell'effettiva sostanza giuridica, escludendo dalla propria ri-qualificazione, qualsiasi volontà di colpire un comportamento ritenuto abusivo ma, nei fatti e dato il percorso logico seguito, l'Ade attribuiva rilevanza al collegamento negoziale di una pluralità di atti giuridicamente autonomi e all'effetto economico sotteso agli stessi, con la volontà di voler contrastare un comportamento abusivo. In altre parole, aggiungevano le ricorrenti, benché l'agenzia avesse voluto escludere l'applicazione del citato articolo 20 in chiave antielusiva, il ragionamento dalla stessa seguito non



era affatto conforme alle intenzioni dichiarate nella motivazione, poiché, l'atto in se stesso, non aveva nulla riguardante un'oggettiva valutazione. Ancora insistevano per la difformità tra intenti e metodologia accertativa seguitavano sottolineando come l'ufficio non avrebbe potuto prescindere da una valutazione dell'operazione alla luce della nuova disciplina dell'abuso del diritto (*ex art. 10-bis della L. 212/00*). Altresì aggiungevano come la qualificazione dell'operazione come abusiva era preclusa dall'art. 176, comma 3 del TUIR. Ancora sulla violazione dell'articolo 20 del D.P.R. 131/86, le ricorrenti intavolavano un discorso dal quale era desumibile che la valutazione del contenuto dell'atto - ai fini della determinazione dell'imposta dovuta - deve essere necessariamente fatto avuto riguardo agli effetti giuridici dello stesso e non alle conseguenze economiche che le parti hanno voluto conseguire. Giustificava tale ultima asserzione disquisendo sull'evoluzione dello stesso testo unico del registro e di numerose pronunce di merito e di legittimità tra le molte, le quali, in sostanza, affermavano che *"le scelte economiche devono essere lasciate alla libertà dell'imprenditore e, pertanto, i fatti aziendali che ne derivano non possono subire un'analisi critica da parte dell'amministrazione finanziaria"*. Dello stesso avviso, a dire delle ricorrenti, era la dottrina. Aggiungevano poi che se si fosse seguito il *modus operandi* dell'ufficio non vi sarebbe una puntuale ri-qualificazione dell'atto ma la sostituzione della volontà delle parti con una presunta diversa volontà, il che non era possibile per legge. Ancora eccepivano come l'art. 20 non consentiva la riqualificazione di un atto sulla base di elementi ed esso esterno, quale appunto il supposto collegamento con altri distinti atti, poiché la valutazione di più negozi giuridici nella prospettiva del loro collegamento negoziale era estranea al più volte citato articolo 20, il quale non poteva essere utilizzato per svolgere un'operazione interpretativa complessiva della condotta dei contribuenti. La natura del registro era che tale tipo d'imposta era un'imposta d'atto volta ad incidere sull'atto oggetto di registrazione e non sul trasferimento ad esso sotteso. Natura che impediva una interpretazione extra-testuale dell'atto stesso ai fini della sua registrazione, valutazione che doveva effettuarsi, specularmente, solo sulla base di elementi desumibili dal contenuto testuale dell'atto registrato. All'uopo citava studi notarili e circolari di Assonime il tutto condito dalla più vasta giurisprudenza che qualificava l'articolo 20 come nei termini più sopra esposti, tra tutte, CTP di Milano n. 168/2012, la quale affermava che ogni atto sottoposto a registrazione era autonomo e come tale andava trattato. Seguitavano nell'affermare che gli atti ri-qualificati non avevano la natura né producevano gli effetti giuridici di una cessione d'azienda, specificando e avvalorando, i diversi riflessi giuridici/economici/civilistici dei vari negozi giuridici in parola, con citazioni di natura giurisprudenziale oltreché rimandi di dottrina. Ancora sull'art. 20 del D.P.R. 131/86, affermavano che lo stesso non autorizzava l'ufficio a ri-



qualificare gli atti attribuendo loro una supposta causa reale diversa ed unitaria quale la cessione d'azienda proprio perché gli atti in parola non producono gli effetti giuridici propri di una cessione d'azienda. Ancora citavano delle considerazioni dottrinali che negavano l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza citata dall'ufficio a sostegno della rettifica effettuata. Eccepirvano altresì l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 10-*bis* della L. 212/00. In particolare asserivano che la predetta ri-qualificazione sarebbe stata legittima solo con l'interpretazione della norma di cui all'art. 20 in chiave antiabuso ma, con l'introduzione, nell'ambito dello Statuto del contribuente, dell'art. 10-*bis*, le valutazioni antiabuso, devono rientrare uniformemente nel disposto dell'articolo 10-*bis* in parola, sia sotto il profilo sostanziale che procedimentale che, lo si rimarca, ha un'applicazione generale a tutte le norme fiscali. All'uopo si rifaceva alle intenzioni del Legislatore il quale - dedotte dalla relazione governativa al d.lgs. 128/2015 - appunto, intendeva normare tutte le fattispecie elusive per il tramite del predetto articolo al fine di addivenire ad una disciplina uniforme in merito a fattispecie abusive/distorsive. Anche sul tale ultimo specifico punto citavano estratti dottrinali oltre che giurisprudenza di merito conforme. Ancora eccepirvano l'illegittimità dell'atto per violazione della direttiva n. 2008/7/CE del 12 febbraio 2008, ovvero la direttiva sulla raccolta dei capitali la quale poneva il divieto di assoggettare ad imposizione indiretta i conferimenti d'azienda in sé considerati. Chiedevano previa disposizione della sospensione ex art. 47 del D.lgs. 546/92 l'accoglimento integrale del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impositivo.

In data 7 febbraio 2017 la Commissione adita disponeva, in esito all'udienza di cui all'art. 47 del D.lgs. 546/92, la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

In data 13 febbraio 2017, l'ufficio delle entrate diveniva parte nel processo. Sull'articolo 20 del D.P.R. 131/86 chiariva, sin da subito, che il comportamento negoziale posto in essere dalle società avverse, aveva come unica ragione, il trasferimento del ramo d'azienda appartenente alla società alla società tramite la società veicolo così evitando il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%). Partendo dalla lettura dell'articolo in rassegna, l'ufficio specificava che esso stesso aveva la facoltà di qualificare in modo diverso il contratto o i contratti portati alla registrazione dalle parti e ciò, anche se i contratti apparentemente posti in essere siano una pluralità. Dunque, ribadiva il proprio potere di qualificare tale pluralità di atti come un unico negozio. Più specificatamente, l'ufficio chiariva che l'espressione "*la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti*" non relegava l'interpretazione dell'atto al solo *nomen iuris* che i contribuenti più o meno artatamente davano agli atti in parola ma permetteva all'A.F. di valutarli per ciò che erano realmente. Ancora specificava che l'



"*intrinseca natura*" e gli "*effetti giuridici*" costituivano nient'altro che espressione della causa reale del negozio giuridico, ovvero, vale a dire, la sua funzione economico-sociale che, nella specie, era la cessione d'azienda, nel senso che l'effetto giuridico dell'atto era l'effetto economico sociale. All'uopo citava della Cassazione laddove stabiliva che l'agenzia poteva superare il formalismo giuridico dei negozi posti in essere dai contribuenti se questi erano stati posti in essere senza alcuna motivazione o giustificazione razionale, economica o imprenditoriale differente dall'eludere le imposte, ovvero di invocare un trattamento tributario più favorevole. Citava nel merito sentenze della C.T.R. di Milano e di Bologna conformi a quanto appena detto. Riprendendo le tesi di parte avversa, che qualificava l'imposta *de qua*, come imposta d'atto, sottolineava come l'imposta in rassegna trovava il proprio fondamento nell'art. 53 della Costituzione per cui l'atto rilevava la capacità contributiva del contribuente in forza del suo contenuto economico consistente in un trasferimento o attribuzione di ricchezza. Riteneva perciò l'ufficio che, all'interno della chiave di lettura appena esposta dovessero leggersi i plurimi atti negoziali posti in essere da parte avversa. Ancora citava dei passaggi giurisprudenziali della sentenza n. 2713/2002, 10660/2003 e 2636/2016. Ancora e in forza della sentenza Cass. 8542/2016, ribadiva la propria facoltà di riqualificare come cessione di ramo d'azienda totalitaria la cessione delle quote di una società senza essere tenuta a dimostrare l'intento elusivo, attesa l'identità della funzione economica dei due contratti. L'ufficio con lunghi richiami a molteplici sentenze di legittimità conformi, specificava che nel caso in esame vi era il prevalere della causa reale o meglio della causa unitaria del complesso negoziale, che permeava l'intera operazione e che appariva come sovraordinata alla causa dei singoli atti fra loro collegati. Sulla presunta violazione dell'articolo 10-bis della L. 212/00 e dell'articolo 176 del TUIR, l'Ade specificava ancora che gli atti posti in essere l'avevano indotta a considerare i momenti degli stessi come un'unica operazione di cessione di ramo d'azienda e non come semplice cessione di quote sociali, finalizzata a conseguire un risparmio secco d'imposta. Rinvigoriva tale assunto sottolineando come destava più di una perplessità il fatto che detti negozi erano stati posti in essere in un breve lasso di tempo e che era chiaro come l'intento dei contribuenti fosse quello di eludere le imposte. A tal fine l'agenzia si era solo limitata a riqualificare l'operazione posta in essere in conformità alla lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 20 del T.U.R.. Ancora evidenziava che i principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione costituivano secondo l'orientamento della SS.UU il principio secondo il quale il contribuente non poteva trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili. Sull'articolo 176 del TUIR, 4



l'ufficio osservava che tale norma rilevava per le sole plusvalenze e, quindi, solo in tema di imposte dirette. Citava poi sentenze di merito che sancivano l'inapplicabilità dell'articolo da ultimo citato ai fini dell'imposizione indiretta. Altresì faceva proprie le tesi contenute nella sentenza di Cassazione n. 9582/2016 secondo le quali, le stesse, spogliavano l'art. 20 del T.U.R. di finalità antielusive - materia questa dell'articolo 10-bis della L. 212/00 - dando all'articolo in parola una veste di interpretazione, in forza della quale una serie di negozi collegati tra loro sono idonei a realizzare oggettivamente gli effetti della cessione totalitaria. Dunque, seguitava l'ufficio, nel contesto del nuovo quadro normativo le disposizioni antiabuso sono confluite nello Statuto del Contribuente, l'art. 37-bis del D.P.R. 600/73 è stato, per l'effetto, abolito mentre l'articolo 20 del T.U.R. è rimasto intatto, cosicché, questa ultima norma e a dire dell'ufficio, torna a rivestire il suo ruolo originario di norma non antielusiva ma, come sopra detto, interpretativa, in base alla quale per la tassazione non ci si deve fermare all'apparenza esteriore dell'atto ma occorre verificarne la sostanza. Concludeva sul punto ribadendo la bontà del proprio operato. Sul presunto conflitto dell'articolo 20 D.P.R. 131/86 con la direttiva CE 7/08 anche qui riteneva infondata la doglianza dei contribuenti. Chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 28 aprile 2017 la ricorrente depositava una memoria per il tramite della quale replicava alle controdeduzioni depositate dall'ufficio rinvenendo nelle stesse, una palese contraddittorietà delle tesi ivi riportate che facevano ritenere, a detta della contribuente, un disorientamento della stessa agenzia sul punto. Nel resto insisteva per l'accoglimento dei motivi già rassegnati in fase di ricorso introduttivo. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni.

* * *

Il Collegio giudicante così decide. I ricorsi vengono riuniti per connessione e vengono accolti alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

Per questo Giudice, l'ufficio per giungere nella determinazione di ricavare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, qui contestato, ha provveduto a riquilibrare, a' sensi dell'art. 20 D.P.R. 131/1986, n. 131, un'operazione di trasferimento di azienda appartenente alla società “

” per il tramite della società “ ”, ora “ ” alla società “ ” avvenuto attraverso due operazioni collegate; la prima con atto del 2 dicembre 2013 con cui conferiva alla società il ramo d'azienda destinato all'esercizio dell'attività di commercializzazione dei prodotti e servizi di manutenzione per



un valore di € 90.000,00; la seconda con scrittura privata del 19 dicembre 2013 con cui cedeva l'intera quota di partecipazione della _____ alla società _____ per il prezzo complessivo di € 24.000.000,00. Provvedeva, così, a liquidare le maggiori imposte dovute in via solidale dalle società _____ e _____ per € 719.664,00, oltre interessi nella misura di legge, contro un'imposta di registro, a suo tempo corrisposta, per un importo di gran lunga inferiore alla predetta cifra. La preoccupazione principale dell'ufficio è stata quella di collegare fra di loro fatti economici di contenuto diverso, da contratto a contratto.

Preso atto dell'aspetto temporale in cui gli stessi sono stati posti in essere, a giudizio dell'ufficio, i medesimi hanno configurato una riqualificazione delle operazioni nei termini unitari di una cessione d'azienda, ai fini dell'imposta di registro. L'intento principale del Collegio giudicante verte invece nel dissociare tali atti fra di loro, considerando l'uno diverso dall'altro, mettendo in risalto, quindi, la loro singola autonomia. Il conferimento veniva effettuato in regime di neutralità fiscale a' sensi dell'art. 176 D.P.R. 917/86, a saldi contabili aperti e con l'ultimo atto, veniva ceduto l'intera partecipazione ad un prezzo complessivo di € 24.000.000,00=, scontando tutti e due gli atti, l'imposta di registro in misura fissa. L'ufficio, con notevole sforzo interpretativo, ha fatto ricadere nella fattispecie di cui all'art. 20 del D.P.R. 131/86 i negozi giuridici sopra citati, strutturalmente e funzionalmente collegati, al fine di produrre un unico effetto giuridico finale.

Gli stessi sono stati considerati ai fini dell'imposta di registro, sempre dall'ufficio, come un fenomeno unitario, il cui scopo ultimo era quello della cessione d'azienda. L'ufficio procedendo alla riqualificazione ai soli fini tributari degli atti sopra citati, provvedeva in tema di imposte di registro, alla tassazione, come base imponibile il prezzo finale di cessione, pari a € 24.000.000,00= e determinando così il valore dell'intera operazione, otteneva da detto calcolo, un'imposta complessiva, ai fini del registro, di € 719.664,00=. Il Collegio giudicante, tenuto conto di quanto sopra descritto, non condivide il comportamento dell'ufficio perché male ha interpretato il contenuto dell'art. 20 del decreto presidenziale 131/1986.

Per risolvere la problematica in questione, questo Giudice si riporta integralmente alla sent. n. 2054/2017 della suprema Corte di Cassazione. Il comportamento usato dall'odierna ricorrente non è da condannare in quanto la stessa non aveva conseguito un indebito vantaggio fiscale, non vi era l'assenza di valide ragioni economiche e, infine, non vi era un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta che giustificano l'operazione. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, incombe all'amministrazione finanziaria, mentre sul contribuente grava l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative e concorrenti che giustificano operazioni



in quel modo strutturate (Cass. 2010/20029). Il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una *compresenza*, non marginale, di ragioni extrafiscali (Cass. 2011/1372). Nel caso *de quo*, l'ufficio nulla ha provato, mentre l'odierna ricorrente ha evidenziato le motivazioni per le quali l'operazione commerciale era stata compiuta.

L'avviso di liquidazione dell'imposta è stato fondato dall'ufficio finanziario sull'art. 20 TUR, ossia movendo da una nuova interpretazione degli atti già sottoposti a registrazione attraverso la valorizzazione del collegamento funzionale risultante da una valutazione unitaria dei singoli atti negoziali posti in essere dalle parti contraenti. In fondo in fondo, vi è stato da parte dell'ufficio una rivisitazione totale degli atti già a suo tempo esaminati, perché già posti a tassazione dell'imposta principale, in sede di registrazione degli stessi. E' estranea, dunque, all'oggetto dell'odierna controversia la prospettata condotta elusiva, che l'ufficio ha fatto valere in sede contenziosa, ravvisando anche nell'art. 20 una norma antielusiva nell'ambito specifico dell'imposta di registro.

Come è noto va ricordato che: a) l'imposta di registro è un'imposta *d'atto*, con la conseguenza che per l'individuazione del reale contenuto dell'atto tassato, è precluso il riferimento a dati extratestuali ed esterni allo stesso; b) per quanto sia vero che un atto sia collegato strutturalmente con un altro, può concorrere con questi alla formazione di un'unica fattispecie, ma; "*difetta quantomeno la identità dei vari negozi, atteso che gli stessi atti di conferimento vedono per contraenti soggetti parzialmente diversi da quelli degli oggetti di cessione delle quote*". Il che non è da sottovalutare. Ebbene, secondo l'art. 20 TUR (rubricato "*interpretazione degli atti*") l'amministrazione finanziaria è legittimata a disconoscere gli effetti tributari e civili tipici degli atti o negozi posti in essere dalle parti, ogni qualvolta tali effetti non appaiono conformi alla "*causa reale*" dell'operazione economica complessivamente realizzata e, dunque, prescindendo dal "*nomen juris*" attribuito all'atto, ma tutto questo deve essere eseguito con *salis sapientiae*. Quindi, l'art. 20 TUR non può essere considerato come norma generale antielusiva per l'imposta di registro e l'ufficio deve valutare, caso per caso, gli atti che gli vengono sottoposti a registrazione.

In materia di imposta di registro, esistono diverse disposizioni in virtù delle quali l'atto è tassato senza tener conto della sua qualificazione ed efficacia giuridica, cosicché solo per queste ipotesi, sussiste il diritto di disconoscere il comportamento delle parti, diretto a conseguire, oltre che gli effetti tipici dell'atto, anche effetti diversi ed indiretti. Sempre secondo l'art. 20 sopra citato, lo stesso impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi.

Con l'attività riqualificatoria degli atti, l'ufficio non può travalicare lo schema negoziale nel quale l'atto risulta inquadrabile, in quanto l'ufficio non può arrivare ad una artificiosa costruzione di una



fattispecie imponibile diversa da quella voluta dalle parti. In effetti l'ufficio non deve andare alla ricerca di *"presunti effetti economici dell'atto"*

Da un punto di vista economico, una cosa è cedere l'azienda, tutt'altra cosa è cedere la partecipazione. E' pur vero che in entrambi i casi si *"monetizza"* il complesso di beni aziendali, ma da un punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse. Gli atti economici sopra descritti, che sono poi sfociati in atti notarili autonomi fra loro, devono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro e, quindi, i medesimi non possono essere caratterizzati da collegamento negoziale, in quanto gli stessi sono intervenuti fra soggetti terzi. Secondo questo Giudice, le scelte economiche devono essere lasciate alla libertà dell'imprenditore e, pertanto, i fatti aziendali che ne derivano (ad esempio aumento di capitale sociale, eventuali conferimenti di rami d'azienda, cessioni di quote e quant'altro) non possono subire un'analisi critica da parte dell'amministrazione finanziaria. L'imprenditore deve essere libero di fare le scelte che meglio gli si addicono nel contesto sociale in cui si trova, senza elementi di criticità e di censura che, purtroppo, portano ad interpretare in modo diverso, il negozio giuridico compiuto dall'impresa.

L'ufficio non può sottolineare il fatto dell'intervallo temporale ravvicinato fra le varie operazioni economiche che hanno causato gli atti giuridici, oggetto del presente contenzioso.

L'elemento ostile addotto dall'ufficio, che ha considerato la natura degli atti posti in essere come due momenti di un'unica operazione di cessione d'azienda, con l'unico scopo di assoggettare a tassazione in materia di imposta di registro, nella misura proporzionale, sulla base dell'applicazione dei dettami di cui all'art. 20 del D.P.R. 131/86, non regge affatto. Nel caso specifico, non si è in presenza di negozi giuridici strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, che per l'imposta di registro, devono essere considerati come un fenomeno unitario. I comportamenti contrattuali e la *"consecutio"* degli atti negoziali posti in essere, non sono da considerarsi, come ha fatto l'ufficio, produttivi di un unico effetto giuridico – tributario, ma devono essere visti come momenti di una più generale *"riorganizzazione aziendale"*. *A giudizio del Collegio giudicante non è vietato al contribuente ricercare legittimamente il risparmio d'imposta, così come garantito dalla Costituzione, ex artt. 41e 47, con la scelta di atti che gli consentono tutto questo.*

Nel caso in esame, le parti ricorrenti non hanno *"raggirato"* norme fiscali.

Con gli atti sopra descritti, per il Consesso, non si è in presenza di comportamenti che possono aver sfociato nell'elusione mediante l'uso di strumenti contrattuali e di documenti ad essi connessi. Le operazioni poste in essere con gli atti sopra descritti non integrano gli estremi del



comportamento abusivo, in quanto la finalità elusiva non è stata posta come elemento predominante ed assorbente, nei medesimi atti.

Pertanto il contenuto giuridico deve essere riqualificato sulla base del singolo atto, con la specifica finalità economica, e non come complessiva serie di atti, disconoscendo i singoli effetti fiscali.

Vi è di più. L'imposta di registro ha ad oggetto gli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, e non i suoi effetti economici.

E' assolutamente illegittimo l'operato dell'ufficio che pretende di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema dell'imposta di registro, che è "*un'imposta di atto*" a distinta ed autonoma imposizione.

Ogni atto è autonomo, e come tale, va trattato. Alla luce delle argomentazioni e motivazioni sopra esposte, l'operato dell'ufficio non trova conferma e i ricorsi, qui riuniti, vengono accolti. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio seguono la compensazione.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.

accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Milano, 9 maggio 2017

Il Giudice Tributario rel. est.

dott. Guido Chiametti

Il Presidente

dott.ssa Gabriella Maria D'Orsi